

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
“B. UBERTINI”**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LE FUNZIONI DI
DIRETTORE SANITARIO.**

Premesso

- Che la Giunta regionale della Lombardia, d'intesa con la Giunta regionale dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. VIII/005077 del 18 luglio 2007 ha nominato, ai sensi delle leggi regionali dell'Emilia Romagna e della Lombardia, rispettivamente, n.3 del 1 febbraio 2000 e n.26 del 24 novembre 2000, relative al riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ed in particolare dell'articolo 13, comma 4, dell'accordo allegato alle medesime, il Prof. Stefano Cinotti quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
- Che l'art. 2, comma 1, del vigente D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, applicabile anche all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per effetto del richiamo di cui al decreto legislativo n.502 del 1992, prevede che il Direttore Generale stipuli un “contratto di lavoro [...] con il Direttore Sanitario [...] sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo” e che il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che “al Direttore Sanitario [...] è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale [...] per le posizioni apicali della dirigenza [...] medica. La Regione definisce il trattamento economico del Direttore Sanitario [...], tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al Direttore Generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale”;
- Che la Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. VII/7084 del 23.11.2001 ha riconosciuto a favore del Direttore Sanitario un trattamento economico omnicomprensivo pari all'80% del corrispettivo previsto a favore del Direttore Generale;
- Che la Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. VII/12119 del 14.02.2003 ha approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per le funzioni di Direttore Sanitario;

- Che il Direttore Generale dell'Istituto con provvedimento n..... ha nominato il Dott. Giorgio Varisco Direttore Sanitario dell'Ente collocando lo Stesso in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto per un periodo pari alla durata del conferendo incarico, come previsto dal comma 11 dell'art. 3/bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;

- Che il Dott. Giorgio Varisco ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita in atti in data....prot. gen. n. ...ed ha prodotto formale dichiarazione attestante l'insussistenza, a suo carico, delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e delle condizioni ostative alla nomina di cui al comma 11 del medesimo articolo;

Tutto ciò premesso

tra i Signori:

- Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna il 18.3.1949, domiciliato per la carica in Brescia, via Bianchi, n.7/9, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" (C.F e P.I. 00284840170) nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto medesimo;

e

- Dott. Giorgio Varisco, nato a Brescia, il 10/07/1965 (C.F. VRSGRG65L10B157E) e residente a Brescia in via M. Tirandi n. 29,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Il Direttore Generale dell'Istituto, Prof. Stefano Cinotti conferisce l'incarico di Direttore Sanitario dell'Istituto medesimo al Dott. Giorgio Varisco.

L'incarico è conferito ai sensi delle leggi regionali dell'Emilia Romagna e della Lombardia, rispettivamente, n. 3 del 1 febbraio 2000 e n. 26 del 24 novembre 2000, relative al riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ed in particolare dell'articolo 13, comma 4, dell'accordo allegato alle medesime ed ai sensi del decreto legislativo 270 del 1993.

A detto incarico è estesa, per ogni effetto, la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 2

Il Dott. Giorgio Varisco si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Istituto, le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dalle già citate leggi regionali.

In particolare si impegna a coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni, ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza di cui all'art.16 dell'accordo allegato alle citate leggi regionali, agli artt.18 e 19 dello Statuto dell'Ente, nonché ad adempiere ad ogni ulteriore funzione attribuita al Direttore Sanitario dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dalla restante normativa nazionale e regionale vigente.

Il Dott. Giorgio Varisco si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, che le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, consensualmente o individualmente, previo concerto, dovessero attivare in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

Art. 3

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione.

Il Dott. Giorgio Varisco, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Istituto e per le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposta al Direttore Sanitario dell'Istituto, a carico del bilancio dell'Ente stesso, il trattamento economico onnicomprensivo di € 123.949,64 (centoventitremilanovecentoquarantanove/64) ripartito in 12 mensilità con possibilità che la Giunta Regionale stabilisca successivamente, e con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, eventuali articolazioni ai sensi del D.P.C.M. n. 502/95 come modificato con D.P.C.M. n. 319/2001.

Art. 5

Il Direttore Generale stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali del Direttore Sanitario. Stabilisce inoltre le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi

carattere di oggettività.

Con il medesimo provvedimento il Direttore Generale stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20%, che l'Istituto può corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi prefissati.

La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Direttore Generale provvede alla fine di ogni anno alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore Sanitario.

In caso di risultati negativi, previa contestazione e verifica in contraddittorio, il Direttore Generale può risolvere il contratto.

Nulla è dovuto al Direttore Sanitario per effetto della risoluzione.

Art. 6

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 e dai commi successivi, l'incarico ha durata prevista dal provvedimento di nomina.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 60 giorni, al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata.

Ai sensi dell'art.13, comma 4, del più volte citato accordo interregionale, il Direttore Sanitario cessa dall'incarico entro i 3 mesi successivi alla nomina del nuovo Direttore Generale salvo riconferma.

Nei casi in cui ricorrano gravi motivi il Direttore Generale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato, può risolvere il contratto con effetto immediato. Il venir meno del rapporto fiduciario integra la fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione del contratto con effetto immediato.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario in caso di cessazione dell'incarico conseguente alle rassegnate dimissioni, alla revoca dell'incarico a seguito della sostituzione del Direttore Generale, alla mancata conferma alla scadenza prevista, alla risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto in caso di annullamento dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria oppure da parte dell'autorità amministrativa in sede di autotutela.

Il contratto si intende altresì automaticamente risolto alla data di separazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" in due distinti istituti facenti capo alle rispettive regioni.

Art. 7

L'Istituto, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa

sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti penali avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico.

L'Istituto può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione e di accertamento tecnico peritale.

La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art. 8

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, al decreto legislativo n.270/1993 e alle leggi regionali dell'Emilia Romagna e della Lombardia, rispettivamente, n.3 del 1 febbraio 2000 e n.26 del 24 novembre 2000.

Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative e/o amministrative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634. Le spese di bollo e la registrazione saranno a carico del Direttore Sanitario dell'Istituto.

Art. 10

Il trattamento dei dati personali relativi all'esecuzione del presente contratto è effettuato in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Con la sottoscrizione del presente contratto il Direttore Sanitario dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi dell'art.13 del succitato Decreto legislativo.

Brescia,

Il Direttore Generale	Il Direttore Sanitario
Prof. Stefano Cinotti	Dott. Giorgio Varisco

Il Dott. Giorgio Varisco dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 5 e 6 del presente contratto riconoscendo che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

Il Direttore Generale	Il Direttore Sanitario
Prof. Stefano Cinotti	Dott. Giorgio Varisco